

Criteria per la non ammissione alla classe successiva

Scuola Secondaria di primo grado

Normativa

L'art. 5 del Decreto Legislativo 62/2017 interviene sulla **validità** dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado:

comma 1: ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

comma 2: Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati.

Comma 3: Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

L'art. 6 riguarda propriamente l'**ammissione** alla classe successiva:

comma 1 e 2: Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

comma 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una più discipline, l'istruzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

comma 4: nella deliberazione sulla non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica e il docente di attività alternativa, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dei detti insegnamenti, se determinanti diventano un giudizio motivato iscritto verbale.

comma 5: il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno o dall'alunna.

Ricordiamo, infine, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico.

Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1, 2 e 3, i docenti del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse **carenze diffuse** o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi personalizzati di recupero**.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno in merito a:

- carenze nelle abilità fondamentali tali da pregiudicare il percorso formativo futuro
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento anche in presenza di percorsi didattici personalizzati appositamente organizzati e documentati dalla scuola
- inadeguato livello di maturazione
- mancanza di progressi rispetto al livello di partenza
- scarso impegno, interesse e partecipazione alle diverse attività didattiche